

**DICHIARAZIONE DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO DEL PERSONALE
TECNICO E AMMINISTRATIVO**

Il/La sottoscritto/a dichiara:

- di aver assunto effettivo servizio nel profilo professionale di attuale appartenenza dal..... per effetto di concorsoo di legge; di aver usufruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: dal.....al....., dal.....al....., dal.....al....., al.....al.....;
- di avere una anzianità di servizio complessiva, da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, valutabile ai sensi del punto 1 dell'allegato A1 lettere a, b), c), di anni mesi..... (1)(2)(3) di cui:

	ANNO	DAL	AL	ISTITUZIONE
anni mesi..... di servizio prestato successivamente alla assunzione a tempo indeterminato nel profilo di appartenenza (1)				
anni mesi..... di servizio non di ruolo o di altro ruolo (2)				
annidi anzianità di servizio nelle istituzioni e nel profilo di attuale titolarità (3)				

Data.....

FIRMA

-
- (1) E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:
- Il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell' art. 8 della Legge 463/78.
 - Il servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica funzionale ai sensi dell'art. 49 della Legge 312/80;
 - Il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale trasferito nell'attuale profilo ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38 del D.P.R. 209/87;

- Il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/1/57 n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella e annessa al D.P.R. 31/5/74, n. 420;
 - I servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 7/3/85, (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti per il guardarobiere il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaborato amministrativo il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri). Al personale non docente di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/8/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio.
- (2) Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:
- il servizio non di ruolo ivi compreso quello militare prestato in costanza di rapporto di impiego (CCND art. 5, comma 3) nonché il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore nella misura prevista dall'art. 4 comma 13, del D.P.R. 399/88. Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;
 - il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge:
- (3) La continuità del servizio prestato nel profilo di appartenenza deve essere attestata all'interessato con apposita dichiarazione redatta secondo l'allegato A 1 all' O.M. sulla mobilità. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio previsto dal comma precedente devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel profilo medesimo (con esclusione pertanto sia il periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella istituzione di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nell'istituzione di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima istituzione. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, servizio militare di leva, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal mandato politico, per esoneri dal servizio previsti dalla Legge per i componenti del CNAM, di esoneri sindacali, di utilizzazione presso i distretti scolastici etc...Parimenti ai sensi dell'art 4 del presente accordo, non interrompe la continuità del servizio il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella istituzione di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale, salvo che si tratti di personale trasferito nel quinquennio quale soprannumerario.